

ASSEGNO DI MATERNITA' - articolo 74 del Decreto Legislativo 26/03/2001, n. 151 -

CHI PUO' FARE LA RICHIESTA

L'assegno di maternità può essere richiesto dalla madre del nuovo nato (o dal tutore della madre solo se quest'ultima è interdetta), residente a Longi (Me), cittadina italiana o comunitaria o extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno.

Possono chiedere l'assegno anche le madri di bambini in affidamento preadottivo e di bambini ricevuti in adozione senza affidamento.

In casi particolari l'assegno può essere anche richiesto dal padre (in caso di abbandono del neonato da parte della madre o in caso di affidamento esclusivo da parte dell'Autorità Giudiziaria); dall'affidatario preadottivo o l'adottante senza affidamento (in caso di separazione legale tra i coniugi); dall'adottante non coniugato nei casi di adozione speciale; il padre che ha riconosciuto il neonato o il coniuge della donna alla quale spetterebbe il beneficio in caso di decesso di quest'ultima; da altre persone cui il minore sia stato affidato in caso di neonati non riconoscibili o non riconosciuti dai genitori.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per ottenere il beneficio di cui trattasi deve essere presentata, mediante compilazione di apposito modulo (di cui si può scaricare copia nella presente pagina), tramite servizio postale o direttamente, all'ufficio Servizi Sociali – Via Roma n. 2 – Longi (Me), nei seguenti orari di apertura: al mattino nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14 – il pomeriggio nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle ore 18, **entro e non oltre:**

- **sei mesi dalla data del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;**
- **sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla richiedente nei casi particolari di cui sopra.**

A tale domanda deve essere allegata l'attestazione I.S.E. (indicatore della situazione economica) rilasciata dai C.A.F. (Centri di Assistenza Fiscale).

IMPORTO LIMITI DI REDDITO PER POTER BENEFICIARE DELL'ASSEGNO

Il limite di reddito del nucleo familiare della richiedente stabilito per l'anno di riferimento di cui si chiede il beneficio, da desumere dall'attestazione I.S.E. (indicatore socio-economico), viene definito di anno in anno a seguito di adeguamento I.S.T.A.T. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale).

Il limite di reddito del nucleo familiare della richiedente stabilito per l'anno 2013, da desumere dall'attestazione **I.S.E.** (indicatore socio-economico), **è di € 34.873,24**

Il riferimento base è per un nucleo familiare composto da tre persone (per ogni figlio aggiuntivo tale limite viene elevato a seguito di riparametrazione del coefficiente stabilito per legge per il calcolo della situazione economica).

L'importo da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2013 è pari a **€ 334,53 mensili , per 5 mesi, per complessivi € 1.623,95**

NOTE

Nel caso in cui la madre del nuovo nato presti attività lavorativa, l'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della Legge n. 488/98 non può essere sostitutivo dell'assegno di trattamento obbligatorio di maternità erogato dall'I.N.P.S. In tal caso può essere concessa la differenza tra l'importo dell'assegno di maternità Legge 448/98 e l'assegno percepito se tale importo non è superiore alla somma di € 1.44373 (importo anno 2012).

L'assegno concesso dal Comune non è altresì cumulabile con quello concesso dall'I.N.P.S. e riservato alle donne che vantano il versamento all'I.N.P.S. di contributi per maternità per aver svolto almeno tre mesi di attività lavorativa in un periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria preadottiva o adottante senza affidamento.

In caso di parto gemellare o plurigemellare le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati per poter usufruire di un importo dell'assegno proporzionale al numero dei nati.

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITA'
(Art. 74 D.Lgs. 26/03/01 n. 151)

La sottoscritta, residente nel Comune di Longi (Me) in via, telefono in qualità di madre del bambino/a nato/a il,

Chiede

- che le sia concesso l'assegno di maternità previsto dall'articolo 74 D.Lgs. 26/03/01 n. 151;
- In caso di accoglimento della domanda chiede, altresì, che il relativo pagamento avvenga con le seguenti modalità:

Libretto Postale Accredito su c/c Bancario Accredito su c/c Postale

CODICE IBAN (obbligatorio in caso si scelga il pagamento tramite accredito in c/c o libretto postale)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

In caso si opti per accredito su c/c bancario, c/c postale o libretto postale lo stesso deve essere intestato al richiedente.

Assegno circolare

A seguito del D.L. 201/2011 che impone alle pubbliche amministrazioni il divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori a 1000 euro, è necessario richiedere il pagamento tramite **Bonifico Bancario o Libretto Postale**

Allega alla presente domanda la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare.

Dichiara:

di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale per la stessa nascita.

di percepire € a titolo di trattamento previdenziale inferiore a quello previsto dall'art. 66 della Legge n. 448/98 a carico del seguente ente erogatore:

Longi, lì _____

Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che tutti i dati personali da Voi forniti:

- verranno trattati dal Comune di Longi, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per l'adempimento delle operazioni inerenti la concessione degli assegni di cui alla Legge n. 448/98.
- Il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio. L'eventuale rifiuto al predetto conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di erogare o continuare a erogare a Vostro favore le prestazioni legate ai servizi sopraccitati.
- I Vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell'Ente designato dal titolare o dai responsabili a svolgere compiti nell'ambito dei servizi delle politiche sociali o di servizi aventi comunque finalità compatibili con questi.
- Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno negli archivi dell'Ente dei Vostri dati personali, la comunicazione dell'origine dei dati e delle finalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre al diritto di opporvi al trattamento dei Vostri dati personali per motivi legittimi.
- Titolare del trattamento dati è il Comune di Longi e responsabile è il dirigente di settore qualora designato dal titolare ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.196/2003.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 18 del D.Lgs.196/2003 i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali.

Per presa visione dell'informativa
